

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

93.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AMADEI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		MAGNANI NOYA MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . .	1185
PRESIDENTE	1184		1187, 1188
Sostituzioni:		SCOZIA MICHELE	1187
PRESIDENTE	1184	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Senatori MAZZOLI ed altri: Norme integrative in materia di concorsi diretti- vi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le pro- mozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione sco- lastica periferica del Ministero della pubblica istruzione (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commis- sione del Senato, modificata dalla VIII Commissione della Camera e nuova- mente modificata dalla VII Commis- sione del Senato) (3395-bis-B) . . .	1189
Senatori ACCILI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (Approvata dalla VII Com- missione permanente del Senato) (3932)	1184	PRESIDENTE	1189, 1190
PRESIDENTE	1184, 1185, 1187, 1188	BIANCHI BERETTA ROMANA	1189
CASATI FRANCESCO	1188	BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i> . . .	1189, 1190
FERRI FRANCO	1186	MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	1190
GITTI TARCISIO	1186, 1187		
GUI LUIGI, <i>Relatore</i>	1184, 1187, 1188		
KESSLER BRUNO	1188		

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori MITTERDORFER e BRUGGER: Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3637)	1190
PRESIDENTE	1190, 1191, 1192
BIANCHI BERETTA ROMANA	1191
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i>	1191, 1192
FRASNELLI HUBERT	1191
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1192
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
LABRIOLA ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale « Italia Nostra » (3984)	1192
PRESIDENTE	1192, 1193
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	1193
CASATI FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1193
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1193
SCOZIA MICHELE	1193
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	1188, 1190, 1192

La seduta comincia alle 9,45.

ROMANA BIANCHI BERETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Confalonieri è in missione per incarico del suo ufficio.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Bonomi, Mazzotta, Confalonieri, Rende, Innocenti e Teodori sono sostituiti per la seduta odierna, rispettivamente dagli onorevoli Postal, Gitti, Kessler, De Cinque, Zanforlin e Tessari.

Seguito della discussione della proposta di legge: Senatori Accili ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Accili ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università », approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1983.

Nella seduta precedente erano stati svolti alcuni interventi in sede di discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI GUI, *Relatore*. A me sembra che i dati fornitici ieri informalmente dal rappresentante del Ministero non siano in contrasto con il contenuto della proposta di legge; d'altra parte tutti i colleghi sono convinti circa l'opportunità di rimediare agli errori materiali presenti nella legge n. 590. Esistono, tuttavia, perplessità di alcuni colleghi per la parte che si riferisce al personale direttivo in ruolo nelle tre università di Trento, dell'Aquila e degli Abruzzi.

Le perplessità riguardano il numero e la posizione di questo personale che potrebbe essere trasferito nei ruoli dello Stato, e si deve presumere che esso sia già in possesso della qualifica dirigenziale in data anteriore al 1° novembre 1982. Pertanto non si presentano per il futuro problemi di aspiranti a promozioni che possano essere interessati da questo provvedimento.

Circa l'entità numerica degli interessati, è emerso che si tratta di una sola persona presso l'università di Trento, mentre vi è ancora qualche incertezza

per quanto riguarda le università di Chieti e dell'Aquila. È certo che si tratta solo di cinque o sei persone, ma sono convinto che l'onorevole sottosegretario potrà sciogliere questi nostri dubbi.

Infine, per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, penso che la situazione politica che si è venuta a creare — il profilarsi dello scioglimento anticipato delle Camere, cioè — mi porti inevitabilmente ad invitare i colleghi a ritirarli.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Colgo l'occasione per scusarmi della mia assenza alla seduta di ieri, ma questo è stato dovuto ad una errata comunicazione da parte del Ministero.

Passando al merito del provvedimento in esame, vorrei precisare — e in questo concordo con quanto già dichiarato dal relatore Gui — che i primi dirigenti interessati sono in numero di quattro presso l'università dell'Aquila, dei quali, tre presso l'università libera ed uno presso l'istituto di medicina; in numero di uno sia a Trento sia a Chieti.

Spero che sulla base di queste chiarificazioni la Commissione esprima voto favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente « Istituzione di nuove università », vengono apportate le seguenti modificazioni, ed integrazioni:

all'articolo 43, ultimo comma, le parole: « a norma dell'articolo 54, n. 6) » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 54, n. 5) »;

all'articolo 44, secondo comma, le parole: « in base ai parametri della popolazione del territorio » sono sostituite dal-

le seguenti: « in base ai parametri della popolazione e del territorio »;

dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. — (*Inquadramento del personale dirigente*). — Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.

Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti »;

all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: « 30, secondo comma; 38, ultimo comma » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 32, secondo comma; 40, ultimo comma ».

Gli onorevoli Salvi e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo capoverso dell'articolo unico, aggiungere:

All'articolo 19, sesto comma.

Il personale non docente di ruolo dipendente dall'Ente universitario della Lombardia Orientale o distaccato dagli enti consorziati nell'Ente stesso, assunto in data precedente al 1° novembre 1981.

All'articolo 20, quinto comma.

I collaboratori dell'EULO che hanno svolto attività didattica e di ricerca per almeno due anni nei corsi universitari gestiti dall'EULO sono equiparati, agli effetti del giudizio di idoneità, ai borsisti di cui alla lettera f) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

All'articolo 21, primo comma.

E' mantenuta a favore dell'Università di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà dell'Ente universitario della Lombardia orientale, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

All'articolo 20-bis:

Nell'Università degli studi di Brescia il Comitato tecnico amministrativo previsto dall'articolo 2 della presente legge è integrato con:

a) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Brescia;

b) altri due rappresentanti del comune di Brescia eletti in modo da garantire la presenza delle minoranze.

1. 1.

Passiamo alla discussione sull'articolo unico e sugli emendamenti ad esso presentati.

FRANCO FERRI. Le dichiarazioni del relatore Gui fuggano certamente le nostre preoccupazioni circa eventuali sperequazioni future; tuttavia, trattandosi di un provvedimento parziale ed accessorio, in quanto coinvolge solo sei persone, riteniamo giusto che la Commissione impegni il Governo ad un intervento organico in applicazione della legge n. 590, proprio per evitare interventi non collegati fra di loro. A tal fine mi riservo di presentare un ordine del giorno che, oltre ad impe-

gnare il Governo nel senso che ho or ora indicato, lo impegna altresì a considerare tra le diverse situazioni previste dall'organicità del provvedimento gli assistenti a tempo pieno assunti dall'EULO di Brescia come assistenti incaricati e quindi come aventi titolo al giudizio di idoneità a ricercatore, se rientranti nei requisiti previsti dall'articolo 58 del decreto numero 382.

Per evitare equivoci sul significato e sulla portata del provvedimento in esame, inoltre, ritengo che, sempre in questo ordine del giorno, la Commissione debba pronunciarsi circa il fatto che le norme in discussione limitino la loro portata a coloro che hanno conseguito le qualifiche in conformità allo statuto delle tabelle organiche delle precedenti università libere. Per il futuro, quindi, devono valere le normali procedure per l'acquisizione delle qualifiche dirigenziali.

TARCISIO GITTI. La parte dell'emendamento concernente l'articolo 19, sesto comma, della legge n. 590 si riferisce ad un problema affrontato anche nell'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Ferri e cioè al completamento del passaggio alle dipendenze dell'università statale del personale distaccato dagli enti consorziati presso l'Ente universitario della Lombardia orientale. Vi sono decine di dipendenti che hanno sempre lavorato alle dipendenze dell'Ente, pur dipendendo formalmente dagli enti consorziati.

La parte dell'emendamento relativo all'articolo 20, quinto comma, si riferisce alla situazione di coloro che hanno svolto da almeno due anni attività di ricerca, cui questo servizio va riconosciuto, agli effetti del giudizio di idoneità, equiparandolo a quello prestato dai borsisti di cui alla lettera f) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La parte dell'emendamento relativo all'articolo 21, primo comma, della legge n. 590 prevede che sia mantenuta a favore dell'università di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà del-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

l'Ente universitario della Lombardia orientale, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse. L'emendamento da me presentato insieme al collega Salvi, inoltre, prevede l'introduzione di un articolo aggiuntivo 20-bis, volto ad ampliare la rappresentatività del Comitato tecnico amministrativo che provvisoriamente sostituisce gli organi accademici, recuperando una più larga presenza di tutti i gruppi politici che avevano gestito in precedenza l'istituto dell'università di Brescia.

Si tratta di modifiche che riscuotono il consenso delle forze politiche a livello locale e che spero verranno accolte da tutti i gruppi in questa sede.

MICHELE SCOZIA. Esprimo rammarico per il fatto che il breve tempo a nostra disposizione e l'eccezionalità del momento politico — si è alla vigilia dello scioglimento delle Camere — non consentano di dare il giusto rilievo agli emendamenti presentati dai colleghi Salvi e Gitti, che condivido e ritengo rispondenti nel contenuto ad esigenze di giustizia e di uguaglianza.

In condizioni normali le motivazioni illustrate dal collega Gitti avrebbero certamente indotto il gruppo della democrazia cristiana ad esprimersi per l'accoglimento degli emendamenti in questione, ma, date le circostanze cui io prima ho fatto cenno, ci troviamo nella necessità di pregare i presentatori di ritirarli.

LUIGI GUI, *Relatore*. Ritengo che la modifica proposta al sesto comma dell'articolo 19 risponda alla giustificata esigenza di colmare una dimenticanza relativa alla posizione del personale distaccato dagli enti consorziati presso l'Ente universitario della Lombardia orientale.

Condivido anche le argomentazioni del collega Gitti circa l'opportunità di equiparare il personale che ha svolto da almeno due anni attività di ricerca ai borsisti di cui alla lettera f) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

L'aggiunta alla legge n. 590 di un articolo 20-bis risponde ad esigenze di migliore equilibrio delle rappresentanze degli enti locali nel Comitato tecnico amministrativo dell'università.

Non avrei dubbi, in qualità di relatore, circa la necessità di esprimere parere favorevole in ordine all'emendamento Salvi e Gitti, se non esistessero le difficoltà cui ho fatto riferimento nel corso della mia breve introduzione. Sono pertanto costretto a pregare i presentatori di ritirare l'emendamento, auspicando che le situazioni da esso affrontate possano trovare in seguito positiva soluzione.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto è stato già detto circa la necessità di un provvedimento organico in materia. Per le ragioni già espresse da alcuni colleghi, insisto affinché l'onorevole Gitti ritiri gli emendamenti da lui presentati.

TARCISIO GITTI. Prendo atto delle dichiarazioni espresse e ritiro gli emendamenti, in primo luogo perché impedirei l'approvazione del provvedimento nella giornata di oggi, in secondo luogo perché una loro approvazione vanificherebbe lo spirito dell'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Ferri e con il quale concordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto, subito dopo l'esame del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Ferri:

« L'VIII Commissione Istruzione della Camera

impegna il Governo

ad approntare un provvedimento organico per dare soluzione ai problemi aperti dalla approvazione della legge n. 590 del 1982 e in particolare per l'inquadramento del personale non docente in servizio alla data di approvazione della legge stessa ed ai problemi di edilizia universitaria e di at-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

trezzature scientifiche per le università contemplate dalla stessa legge.

La Commissione impegna il Governo a considerare tra le diverse situazioni previste dall'organicità del provvedimento gli assistenti a tempo pieno assunti dall'EULO di Brescia come assistenti incaricati e quindi aventi titolo al giudizio di idoneità a ricercatore se rientranti nei requisiti previsti dall'articolo 58 del decreto n. 382 dell'11 luglio 1980 e a provvedere all'inquadramento del personale in servizio presso la scuola di assistenti sociali del Consorzio di Verona.

L'VIII Commissione impegna altresì il Governo a presentare il provvedimento di legge previsto dall'accordo sindacale del luglio 1980 relativo al decentramento della amministrazione, alla rideterminazione degli organici e alla riforma delle strutture amministrative e tecnico-scientifiche, con le connesse misure di riassetto e ampliamento della dirigenza amministrativa e di ragioneria, e con l'introduzione dei ruoli speciali per le restanti carriere tecniche.

La VIII Commissione nell'approvare la proposta di legge n. 3932 sottolinea che il riconoscimento si deve intendere limitato a coloro che hanno conseguito le qualifiche in conformità allo statuto e alle tabelle organiche delle precedenti università libere ».

LUIGI GUI. Su quest'ordine del giorno non ho obiezioni da opporre, ma solo qualche riserva in merito a situazioni particolari che non conosco. Mi riferisco alla scuola di assistenti sociali del Consorzio di Verona, sulla quale occorrerebbe fare qualche ricerca. Circa gli accordi sindacali del luglio 1980, anche qui non posso giudicare non conoscendone i termini.

Ho un'altra preoccupazione data dal fatto che l'ordine del giorno reca una esplicita elencazione che può forse determinare l'esclusione di situazione analoghe che non sono a nostra conoscenza. So, ad esempio, che presso l'università della Campania dai tempi del terremoto esiste quale direttore un funzionario del Ministero la cui situazione non è contemplata dal-

l'ordine del giorno e che invece, dovrebbe passare alla carriera direttiva.

BRUNO KESSLER. È evidente che la proposta di legge Accili ed altri non aveva la pretesa di rimediare ai problemi che la legge n. 590 pone, ma solo lo scopo di correggere alcuni errori che la rendevano inapplicabile in alcune sue parti. Detto questo, concordo pienamente con l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Ferri.

FRANCESCO CASATI. Anche io concordo pienamente con l'ordine del giorno Ferri.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Ferri.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Accili ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3932):

Presenti	26
Votanti	16
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Postal, Brocca, Cabras, Caravita, Carelli, Casati, Kessler, Gui, Gitti,

Mensorio, Rallo, De Cinque, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini Giancarlo.

Si sono astenuti:

Allegra, Baldelli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, De Caro, Ferri, Nespolo, Pagliai, Romano.

Discussione della proposta di legge: Senatori Mazzoli ed altri: Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato, modificata dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla VII Commissione del Senato) (3395-bis-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mazzoli, Schiano, Venturi, Spezia, Bombardieri; Buzzi, Schiano, Conterno degli Abbati, Maravalle, D'Amico, Ferrara Nicola, Romei, Accili: « Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 aprile 1982; modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 10 novembre 1982 e nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 febbraio 1983.

Il relatore, onorevole Brocca, ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche del Senato.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Credo che tutti i colleghi ricordino l'iter piutto-

sto lungo di questo provvedimento caratterizzato da infuocate discussioni che portarono nella seduta del 25 maggio 1982 ad uno stralcio che consentì l'approvazione di una parte della proposta di legge e al rinvio dell'esame di alcuni articoli ad un tempo successivo.

Si tratta di un provvedimento di sanatoria per gli insegnanti di lingue e letteratura straniera aventi titoli validi per il concorso direttivo e ammessi all'ultimo concorso con riserva. Noi ci siamo limitati a delle semplici affermazioni di principio lasciando al futuro la determinazione dei titoli.

La VII Commissione del Senato ha aggiunto un comma all'articolo 6 che consente al Ministero della pubblica istruzione di esaminare le posizioni di coloro che venissero a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del provvedimento stesso avendo superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979. Si tratta di una aggiunta che si è resa necessaria a causa del ritardo con cui è stato approvato il provvedimento. Per questi motivi invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Già più volte ci siamo espressi circa l'opportunità di approvare norme come quelle che oggi abbiamo di fronte. Alcune di queste sanano situazioni che si sono determinate in seguito a ricorsi presso il TAR ed il Consiglio di Stato; tuttavia le maggiori perplessità riguardavano l'articolo 1 che sanava la situazione di insegnanti partecipanti ai concorsi in possesso della laurea in lingue e letteratura straniera. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in quanto esso serve a sanare una situazione determinatasi in mancanza di criteri nuovi e più certi relativamente all'ammissione ai concorsi e allo svolgimento di essi e va, comunque incontro a necessità oggettive determinatesi a seguito di decisioni del Consiglio di Stato.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

BENIAMINO BROCCA, Relatore. Raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Identico.

Il ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare la posizione di coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979, ancorché già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Mazzoli ed altri: « Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione » (*Approvata in un testo unificato dalla VII Commissione del Senato, modificata dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla VII Commissione del Senato*) (3395-bis-B):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amadei, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Postal, Bosi Maramotti, Brocca, Cabras, Caravita, Carelli, Casati, Kessler, De Caro, Ferri, Gui, Gitti, Mensorio, Nespolo, Pagliai, Rallo, De Cinque, Romano, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini Giancarlo.

Si è astenuto:

Baldelli.

Discussione della proposta di legge Mitterdorfer e Brugger: Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (3637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger: « Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nel-

la provincia di Bolzano», già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 agosto 1982.

L'onorevole Brocca ha facoltà di svolgere la relazione.

BENIAMINO BROCCA, Relatore. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 3637, approvata dal Senato, in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 prevede che ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano, siano ammessi anche aspiranti che abbiano superato il limite di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a condizione che essi siano stati assunti in servizio non di ruolo, anche senza il prescritto titolo di studio, in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di età e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico in cui sono banditi i concorsi.

A tutti noi è nota la situazione delle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano. Sono altresì note le ragioni per cui questa assunzione di insegnanti, in deroga ai limiti di età, è stata effettuata. Non ritorno su questo argomento, perché la relazione allegata al disegno di legge è molto chiara in proposito.

Le Commissioni competenti per il parere hanno espresso un parere favorevole; purché sia accertato che la deroga al limite di età riguardi i concorsi ordinari. Tale condizione evita un aggravio di spesa in quanto, qualora la deroga fosse valida anche per i concorsi riservati, gli interessati sarebbero collocati in ruolo e si verificherebbe un aumento di personale; limitando la deroga ai concorsi ordinari, i posti sono quelli e gli interessati saranno ammessi soltanto se in possesso dei titoli.

Il problema è quello di verificare se il testo, così come è stato formulato ed approvato dal Senato, si riferisca solo ai concorsi ordinari oppure includa anche quelli riservati. Io ho sotto gli occhi un

telegramma del ministro Falcucci, inviato al Ministero del tesoro, nel quale si afferma che la normativa proposta non è riferita ad una ammissione riservata agli esami di abilitazione bensì solo alla partecipazione ai concorsi ordinari di accesso al ruolo. Tale telegramma precisa anche che per l'ammissione alla sessione di esami di abilitazione, previsti dalla legge n. 270, non è operante il limite di età, atteso che si tratta di personale avente titolo all'ammissione in ruolo previo conseguimento dell'abilitazione stessa.

Aggiungo che i concorsi riservati sono già in fase di espletamento e sono quasi conclusi. L'affermazione di principio contenuta nella proposta di legge dovrebbe riguardare soltanto i concorsi ordinari che debbono essere espletati.

In ogni caso io, nella mia veste di relatore, do tale interpretazione e invito il Governo a considerare questo articolo riferito solo ai concorsi ordinari e da applicarsi solo ad essi. Nel caso non fosse sufficiente questa mia dichiarazione, sono disponibile ad esprimere tale tesi in un ordine del giorno che vincoli il Governo nel senso auspicato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione della proposta di legge a condizione che sia chiarito che la deroga ai limiti di età non è valida per i concorsi riservati.

HUBERT FRASNELLI. Concordo con quanto esposto dai colleghi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. È importante che rimanga agli atti che l'articolo 1 va interpretato nel senso che la deroga ai limiti di età è valida soltanto per i concorsi ordinari. Chiederei al relatore di formulare e presentare un ordine del giorno in tal senso.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, il Governo intende ribadire la giustezza dell'interpretazione data dall'onorevole Brocca, sottolineando anche che, come è stato annunciato dal relatore, il ministro della pubblica istruzione ha inviato un telegramma al Ministero del tesoro in tal senso. Tranquillizzo quindi i colleghi: il Governo si muoverà secondo la linea indicata dalla Commissione, nel senso cioè che la deroga prevista nella proposta di legge n. 3637 riguarderà soltanto i concorsi ordinari.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che, trovandoci di fronte ad un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione a scrutinio segreto, subito dopo l'esame del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Brocca:

« L'VIII Commissione (Istruzione)

in riferimento alle norme di ammissione ai concorsi per insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e località ladine nella provincia di Bolzano (proposta di legge n. 3637);

visto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali;

invita il Governo

in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad ammettere gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 3 maggio 1974 solo ai concorsi ordinari con esclusione dei concorsi riservati in fase di espletamento.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno del relatore.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Mitterdorfer e Brugger: « Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3637):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Allegra, Amadei, Baldelli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Postal, Bosi Maramotti, Brocca, Cabras, Caravita, Carelli, Casati, Kessler, De Caro, Ferri, Mensorio, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Quarenghi, Romano, Russo Giuseppe, Scozia, De Gregorio.

Discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (3984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Bianco Gerardo, Bozzi, Reggiani, Battaglia, Napolitano, Milani, Segni, Agnelli, Serri e

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

Fiandrotti: « Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra ».

L'onorevole Francesco Casati ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, debbo pronunciare poche parole per raccomandare alla Commissione l'approvazione della proposta di legge riguardante la proroga e l'adeguamento del contributo annuale all'Associazione nazionale Italia Nostra.

Con la legge n. 211 del 23 maggio 1980 il Parlamento, in considerazione dei significativi e grandi meriti acquisiti da tale associazione in una ormai trentennale attività a tutela del patrimonio ambientale, nonché dei beni storici ed artistici del nostro paese, stabiliva la concessione di un contributo annuale di lire 300 milioni per il quinquennio 1979-1983. Oggi si chiede al Parlamento di confermare tale particolare considerazione nei confronti della benemerita associazione, adeguando il contributo ai tassi di inflazione che purtroppo il nostro paese fa registrare, portandolo da 300 a 500 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche il gruppo comunista è favorevole all'adeguamento del contributo all'associazione Italia Nostra. Non sto a ripetere quanto ha detto l'onorevole relatore, recependo i concetti espressi nella relazione e quelli pronunciati nel corso degli anni, quando abbiamo deliberato il primo contributo e successivamente, seguendo l'attività dell'associazione.

Occorre sottolineare la funzione che svolge Italia Nostra ai fini di una più ampia conoscenza nella scuola, fra i giovani e gli studenti, del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. Si tratta di una tutela che si sottrae a facili

suggerzioni ecologiche e che mantiene un equilibrio nei confronti della valutazione dei beni culturali e ambientali.

MICHELE SCOZIA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CASATI. Raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione, riconoscendo l'importanza dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » ed apprezzando l'opera da essa svolta per la tutela ambientale. Il Ministero della pubblica istruzione è, inoltre, interessato all'espansione dell'attività di « Italia Nostra » anche con riferimento alla considerevole funzione educativa che essa espleta nei confronti dei giovani.

Quando fu istituita la figura del ministro per i beni ambientali, non a caso fu osservato che « Italia Nostra » ne era stata la progenitrice. Un ulteriore dato non privo di significato è rappresentato dal fatto che la proposta di legge in discussione è stata sottoscritta da tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Non essendo pervenuto il parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA